



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Settore Consulenza

Roma, 20 novembre 2025

OGGETTO: Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finanziario in caso di cambio di preponente – determinazione del reddito concordato – articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti con riferimento all'istituto del concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB"), disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81), e in particolare, in merito all'interpretazione dell'articolo 16 del medesimo decreto, relativo al reddito d'impresa oggetto di concordato, nei confronti dei consulenti finanziari.

Il quesito sollevato attiene alla rilevanza ai fini del reddito d'impresa oggetto di CPB delle cd. provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari, nel caso in cui cambino preponente, dal nuovo preponente, in aggiunta alle provvigioni ordinarie loro spettanti.

Le provvigioni di ingresso remunerano l'incremento straordinario della raccolta netta derivante dal trasferimento (a favore del nuovo preponente) da parte degli investitori del portafoglio di attività finanziarie (di seguito, "Provvigioni di ingresso").

Al riguardo, viene chiesto se tali Provvigioni di ingresso possano essere considerate assimilabili alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 13 del 2024 secondo cui: "[i]l reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato [...] senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

[...].

2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive [...] determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili".

Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, è stato evidenziato, in merito alla suddetta disposizione, che *"la logica seguita dal legislatore appare la medesima già precedentemente illustrata, di escludere dalla proposta le componenti reddituali non direttamente correlabili all'esercizio dell'attività tipica dell'impresa cui viene presentata tale proposta"*.

Attraverso l'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, dunque, il legislatore ha individuato, le specifiche componenti reddituali, positive e negative, il cui saldo netto determina

una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni applicabili alle componenti ivi richiamate.

Al riguardo, va rilevato - come già sottolineato nelle risposte alle FAQ (*frequently asked questions*) n. 12 dell'8 ottobre 2024 e n. 10 del 25 ottobre 2024 pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia e trasposte nella circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 - che le variazioni, in aumento e in diminuzione, indicate nel citato articolo 16, che possono essere apportate al reddito concordato, “*sono tassative*”.

Tanto premesso, va evidenziato che i consulenti finanziari costituiscono una specifica figura di agenti abilitati all’offerta fuori sede di prodotti finanziari, servizi e attività di investimento in forma individuale nell’interesse esclusivo di un solo preponente, come individuati dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Nello svolgimento della loro attività, i consulenti instaurano uno stabile rapporto con gli investitori formulando loro proposte d’investimento e disinvestimento, prestando in maniera continuativa attività di assistenza e consulenza in relazione al portafoglio di attività finanziarie, dopo che gli investitori hanno concluso i relativi contratti con i preponenti. Tuttavia, va evidenziato che il consulente non è legato da alcuna relazione giuridica con il cliente, ma quest’ultima sussiste tra cliente-investitore e intermediario finanziario.

Va poi evidenziato, sotto il profilo fiscale, che il consulente finanziario produce reddito d’impresa ed è equiparato ad un imprenditore individuale.

In merito alla remunerazione del consulente finanziario, si osserva che, sulla base della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013, questa si compone di due componenti: una "ricorrente" e una "non ricorrente".

La componente "ricorrente" è normalmente costituita da provvigioni determinate in percentuale del valore degli affari che i consulenti finanziari procurano, comunemente quantificato sulla base delle somme investite dai clienti. Inoltre, le loro provvigioni ordinarie sono determinate in percentuale sia dei nuovi investimenti effettuati dai clienti (cd. commissioni di sottoscrizione), sia del totale degli investimenti che la clientela continua a detenere presso l'Istituto di credito o l'intermediario finanziario (cd. commissioni di mantenimento). Essa rappresenta l'elemento più stabile e ordinario della remunerazione.

La componente "non ricorrente", invece, ha una valenza incentivante legata alla realizzazione di un obiettivo commerciale, quale ad esempio *"l'incremento dei volumi della raccolta netta"* o *"il lancio di nuovi prodotti"*. Essa è equiparata alla remunerazione più variabile del personale.

Per quanto qui d'interesse, il dubbio interpretativo sollevato alla scrivente attiene alla qualificazione delle Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finanziario, al cambio di preponente, dal nuovo preponente.

Si tratta, dunque, di provvigioni "non ordinarie" in quanto legate a un evento straordinario quale è il cambio di preponente da parte del consulente finanziario. Invero, tali provvigioni sono riconosciute in percentuali fisse ovvero crescenti tenuto conto del volume della nuova raccolta netta procurata dai consulenti finanziari entro un periodo temporale predefinito.

Le percentuali stabilite, nel caso in cui alle scadenze periodiche non risulti raggiunto il relativo volume netto di raccolta prestabilita, possono essere ridotte o anche azzerate.

Dunque, le Provvigioni di ingresso sono riconosciute al consulente finanziario, al cambio di preponente, solo se effettivamente il nuovo preponente consegua un incremento della raccolta netta e sempre che il consulente sia in grado di mantenere tale raccolta nel tempo.

Le Provvigioni di ingresso, pur trovando fonte in un evento eccezionale e quindi di natura “straordinaria”, rientrano pur sempre nell’attività ordinaria e tipica del consulente finanziario.

Infatti, si tratta di un *bonus*, al pari di altri riconosciuti dal preponente, legato alla raccolta netta che il consulente sarà in grado di apportare a favore del nuovo preponente. La peculiarità di una Provvigione di ingresso risiede nel fatto che si tratta di un *bonus*:

(i) a formazione pluriennale (viene preso in riferimento un arco temporale che di regola va dai 6 ai 36 mesi);

(ii) di importo non certo, in quanto legato all’incremento effettivo della raccolta netta a favore del nuovo preponente e sempre che il consulente riesca a raggiungere i *target* prestabiliti dal contratto con il preponente.

Pertanto, le Provvigioni di ingresso hanno comunque natura giuridica di *provvigione* in quanto relative ad attività rientranti nell’ambito di quelle tipiche del consulente finanziario, seppur quale componente “non ricorrente” della relativa retribuzione.

Tale posizione trova riscontro, sotto il profilo civilistico, in quanto le Provvigioni di ingresso sono qualificabili quali ricavi di esercizio (*cfr.* articolo 2425-*bis* del codice civile). In tal senso si è già espressa la scrivente Agenzia nelle osservazioni formulate in sede di evoluzione

dell'ISA BG91U relativo al periodo d'imposta 2020, in merito al tema dei “*bonus*” legati al raggiungimento di determinati obiettivi, per i quali si chiedeva un trattamento “*separato*” rispetto ai ricavi cd. “*da congruità*” in quanto ritenuti “*non ricorrenti*”.

In quell'occasione, la scrivente Agenzia aveva chiarito che «[...] *si conferma quanto già evidenziato dall'Associazione in relazione alla natura del bonus quale componente positivo di reddito strettamente correlato alla gestione caratteristica dell'impresa. Tanto premesso, ai fini dell'indicazione di tale tipologia di provento nel modello di rilevazione dei dati per l'applicazione degli ISA, si evidenzia che, come riportato nelle istruzioni alla compilazione [...] deve essere indicato “l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quindi dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa”, ivi compresi i c.d. “bonus”*».

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai fini dell'applicazione della disciplina del CPB, le Provvigioni di ingresso in parola erogate a favore dei consulenti finanziari non costituiscono, per questi ultimi, una componente reddituale riconducibile a una delle fattispecie richiamate nell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 13 del 2024 e, conseguentemente, il loro ammontare non comporta alcuna variazione del reddito concordato secondo il meccanismo previsto dal successivo comma 2, stante la tassatività di dette fattispecie.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)